

ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE: RITENUTA D'ACCONTO SU PROVVIGIONI
Art. 25-bis D.P.R. n. 600/73 e D.M. 16/4/1983

Gentile Associato,

Come noto, gli enti, le società e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali così come le persone fisiche che esercitano arti e professioni, i quali corrispondono **provvigioni** per le prestazioni, anche occasionali, relative a rapporti di **commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari**, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta.

La ritenuta è operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), dovuta dai percipienti, nella misura del 23%.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono, **in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno** dell'opera **di dipendenti o di terzi**, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni percepite. Tale beneficio può essere ottenuto alla condizione che venga spedita ai propri committenti, preponenti o mandanti, entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti di agenzia o dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate, una apposita raccomandata A.R. in cui l'esercente l'attività di intermediazione dichiara di avvalersi della collaborazione di dipendenti o di terzi (vedi allegato A alla presente).

Entro lo stesso termine (15 giorni) e con la medesima modalità dovrà essere comunicato, ai propri committenti, preponenti o mandati, il venir meno delle condizioni sopra indicate.

Tale dichiarazione di responsabilità deve essere redatta in carta semplice, deve essere datata e sottoscritta e deve essere conservata per almeno 5 anni.

Si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell'impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Si considerano terzi coloro i quali collaborano con il percipiente senza vincolo di subordinazione e sono così classificabili:

- agenti;
- subagenti;
- mediatori;
- procacciatori d'affari;
- collaboratori familiari che sono direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività stessa;
- associati in partecipazione il cui apporto è costituito elusivamente dal lavoro.

Si precisa che, nel caso, il percipiente delle provvigioni si avvalga **soltanto di prestazioni di terzi**, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto, nel periodo d'imposta precedente, costi per dette prestazioni **in misura superiore al 30%** dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

In seguito alla modifica dell'art. 25-bis, comma 7, del D.P.R. n. 600/73:

- si consente la **trasmissione** anche tramite **posta elettronica certificata** della dichiarazione oggetto della presente circolare;
- si consente di stabilizzare nel tempo la **dichiarazione**, che non potrà avere limiti temporali e sarà **valida fino a revoca** ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente;
- si introduce una **sanzione amministrativa** (da 250 a 2.000 euro) per l'**omissione della comunicazione** relativa alla perdita dei requisiti in capo al contribuente.

Con riferimento alla definizione dei criteri, modalità e termini di presentazione della dichiarazione, è stabilito che:

- la dichiarazione prevista dal D.M. 16 aprile 1983 potrà essere trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o **mediante posta elettronica certificata** rispettando i termini previsti ovvero **entro il 31 dicembre dell'anno precedente** o entro i 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti di agenzia o dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate;
- la dichiarazione conserverà validità ai fini dell'applicazione della ritenuta sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anche **oltre l'anno cui si riferisce** (pertanto le dichiarazioni inviate entro il **31/12/2022** o entro i 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti di agenzia o dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate conservano la loro validità fino alla perdita dei requisiti);
- permane l'obbligo di dichiarare il **venir meno delle condizioni** entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificate;
- la sanzione amministrativa che era prevista in caso di omissione si applicherà anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta. Tale nuova sanzione si applicherà, se più favorevole, anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo.

Le imprese committenti dovranno, in ogni caso, operare la relativa ritenuta sulle provvigioni all'atto del pagamento delle provvigioni e versarla entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento stesso.

Si ricorda, inoltre, che **a partire dal 01.01.2017** il codice tributo **1038** è stato **soppresso** ed è **confluito** nel codice tributo **1040** (Risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016).

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro

ALLEGATO A"

DICHIARAZIONE IN CARTA SEMPLICE

DITTA RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE

.....

SEDE.....

C.F.....

P.IVA.....

C.C.I.A.A. N.....

Registro delle Imprese n.....di..... (solo per le Società)

Capitale Sociale €.....

di cui versati €.....(solo Società di Capitali)

RACCOMANDATA A.R. IN PLICO

/PEC

Spett.le

.....

.....

.....

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/73 e del Decreto Ministro delle Finanze del 16 aprile 1983.

Il sottoscritto nato a il

con domicilio fiscale codice fiscale

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società con sede in
..... codice fiscale P.IVA

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che la ditta/società si avvale della collaborazione in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno dell'opera di dipendenti o della collaborazione di terzi per lo svolgimento dell'attività di intermediario di commercio e, pertanto, la ritenuta d'acconto del 23% sulle provvigioni spettanti dovrà essere commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio.

Cordiali saluti.

Data

FIRMA

.....